

Bozza - 24/5/2016



Sommario

MISURE VOLTE A FAVORIRE IL BUSINESS CLIMATE

Misura 1 - Modifiche al TUB e al regime fiscale dei finanziamenti a termine	4
Misura 2 - Agevolazioni per Startup partecipate da società quotate o vigilate.....	13
Misura 3 - Disposizione interpretativa in materia di Credito di imposta alla Ricerca e Sviluppo	16
Misura 4 - Visto per investimento; - Semplificazione in materia di produzione di documenti funzionali ad attestare il requisito di onorabilità di esponenti aziendali; - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero ex art. 78/2010 ..	18
Misura 5 - Monitoraggio e controlli su erogazioni relative alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.....	24
Misura 6 - Norme in materia di notificazione di atti tributari mediante posta elettronica certificata	26
Misura 7 - Ampliamento dotazione Fondo lavoratori autonomi.....	31
Misura 8 - Proroga su assegnazione	32
Misura 9 - Abolizione della tassa di concessione governativa per scritture contabili per le società di capitale di nuova costituzione	33
Misura 10 - Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia	35
Misura 11 - Trasparenza Atti immobiliari.....	40

Effetti Finanziari

Misura 1 (Modifiche al TUB e al regime fiscale dei finanziamenti a termine)

	2016	2017	2018	2019	2020
Articolo 1 (Modifiche TUB)	0	0	0	0	0
Articolo 2 (Modifiche regime fiscale finanziamenti a termine)	ND	ND	ND	ND	ND

In milioni di euro

Misura 2 (Agevolazioni per Startup partecipate da società quotate o vigilate)

	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	-79,8	-45,6	-45,6

In milioni di euro

Misura 3 (Disposizione interpretativa in materia di Credito di imposta alla Ricerca e Sviluppo di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	0	0	0

In milioni di euro

Misura 4 (Visto per investimento); (Semplificazione in materia di produzione di documenti funzionali ad attestare il requisito di onorabilità di esponenti aziendali); (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero ex art. 78/2010)

	2016	2017	2018	2019	2020
Articolo 1 (Visto investimento)	0	0	0	0	0
Articolo 2 (Onorabilità)	0	0	0	0	0
Articolo 3 (Rientro ricercatori)	ND	ND	ND	ND	ND

In milioni di euro

Misura 5 (Monitoraggio e controlli su erogazioni relative alla legge 24 dicembre 1985, n. 808)

	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	0	0	0

In milioni di euro

Misura 6 (Norme in materia di notificazione di atti tributari mediante posta elettronica certificata)

	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	0	0	0

In milioni di euro

Misura 7 (Ampliamento dotazione Fondo lavoratori autonomi)

	2016	2017	2018	2019	2020
	ND	ND	ND	ND	ND

Misura 8 (Proroga su assegnazione)

	2016	2017	2018	2019	2020
	ND	ND	ND	ND	ND

Misura 9 (Abolizione della tassa di concessione governativa per scritture contabili per le società di capitale di nuova costituzione)

	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-35,24	-19,07	-26,08	-26,08

In milioni di euro

Misura n. 10 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)

	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0	0	0	0

In milioni di euro

Misura n. 11 (Trasparenza Atti immobiliari)

	2016	2017	2018	2019	2020
	ND	ND	ND	ND	ND

MISURE VOLTE A FAVORIRE IL BUSINESS CLIMATE

Misura 1

(Modifiche al TUB e al regime fiscale dei finanziamenti a termine)

Articolo 1

Al D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 10 -bis

Non costituisce attività bancaria riservata l'acquisto, la cessione e l'intermediazione di crediti relativi a finanziamenti a termine già integralmente erogati da banche o altri soggetti autorizzati, nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Qualora i soggetti cessionari di crediti relativi a finanziamenti a termine non siano banche o altri soggetti autorizzati, i medesimi cessionari devono inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipare alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia medesima. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106. Ai crediti trasferiti si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti nonché le disposizioni sul riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora il soggetto cessionario sia un consumatore, come definito all'articolo 121, comma 1, lettera b).

Articolo 2

1. *All'articolo 15, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,*
 - a) *sono eliminate le parole «medio e lungo» contenute nella rubrica e nel comma 1;*
 - b) *il comma 3 è abrogato.*
2. *All'articolo 17-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole «da cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti «a termine».*
3. *L'articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi corrisposti su finanziamenti a termine da imprese residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di imprese non residenti ai soggetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, autorizzati ad erogare tali finanziamenti ovvero ad essere, direttamente o indirettamente, titolari dei crediti relativi a tali finanziamenti già integralmente erogati da banche o altri soggetti autorizzati.”*

Relazione illustrativa

Articolo 1

L'art. 10 del TUB statuisce il principio della riserva bancaria non solo con riferimento alla raccolta del risparmio ma anche all'esercizio del credito. Per effetto di tale riserva l'attività di messa a disposizione

nonché l'erogazione di finanziamenti è riservata alle banche, cioè imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB.

Le uniche eccezioni alla riserva bancaria in materia di erogazione del credito sono allo stato le seguenti:

1) intermediari finanziari che esercitano l'attività di erogazione di finanziamenti (a tal fine gli intermediari debbono essere iscritti nell'apposito albo unico di cui all'art. 106 TUB). L'attività di finanziamento degli intermediari finanziari si declina in ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

- o locazione finanziaria;
- o acquisto di crediti;
- o credito al consumo (così come definito dall'art. 121 del TUB);
- o credito ipotecario;
- o prestito su pegno; e
- o rilascio di fidejussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

2) le società di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 che possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle micro imprese.

Alle summenzionate eccezioni, si è di recente aggiunta quella prevista dal Decreto Legge n.18/2016 che consente ai FIA italiani e comunitari, che rispetteranno determinati requisiti soggettivi (da individuarsi a cura di Banca d'Italia e previa autorizzazione di quest'ultima), l'investimento in crediti.

L'interpretazione prevalente dell'art. 10 TUB ha da sempre incluso nell'attività di esercizio del credito tutte le forme di finanziamento ivi incluse tutte le attività di c.d. sindacazione di finanziamenti siano essi da erogare (c.d. sindacazione primaria) o già erogati (c.d. sindacazione secondaria).

A tale riguardo, è opportuno notare che a livello comunitario l'Italia rappresenta un'eccezione; in altri paesi infatti la sindacazione secondaria è liberamente consentita e nel Regno Unito è liberamente consentita anche quella primaria, non rientrando l'attività di erogazione del credito tra le quelle riservate. Unica giurisdizione assimilabile a quella italiana è la Francia, in cui esiste un concetto di riserva bancaria assimilabile a quello italiano ma ove il mercato si è comunque strutturato in modo tale da consentire la sindacazione secondaria. Infatti, qualora le principali banche straniere abbiano necessità di sindacare i loro prestiti, possono procedere alternativamente affidando i clienti per mezzo di loro banche controllate, costituite in paesi privi della riserva bancaria, ovvero cedendo il credito a tali banche affinché le medesime possano poi cederlo ad altri operatori non bancari.

Al fine di comprendere l'evoluzione normativa e di mercato degli altri paesi europei, può essere utile una breve panoramica dell'esperienza tedesca, inglese e spagnola.

Germania

In Germania ai sensi dell'art. 32 del *German Banking Regulatory Act*, è richiesta una licenza bancaria solo per concedere un mutuo o finanziamento. Il termine "concedere" è interpretato in senso stretto dall'Autorità di Vigilanza Bancaria Tedesca e non include l'acquisto di un mutuo già concesso ed

erogato. Pertanto non è richiesta alcuna licenza bancaria per l'acquisto di un mutuo che sia stato già concesso ed erogato.

Al contrario, è richiesta una licenza bancaria per l'acquisto di una linea di credito commerciale di natura revolving, che potrebbe comportare la concessione di una pluralità di prestiti nel tempo anche dopo la cessione.

Regno Unito

Nel Regno Unito i finanziamenti sindacati e il commercio di mutui per se non sono attività regolamentate, pertanto una banca o altro soggetto partecipante a finanziamenti sindacati o commercio di tali finanziamenti, non necessita di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di suddette attività. L'attività di raccolta del risparmio, operazioni commerciali con i mutui ipotecari regolamentati (garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali) e transazioni commerciali relative a operazioni di credito al consumatore, sono invece tutte attività regolamentate.

L'interpretazione che il mercato dei mutui sindacati sia al di fuori dell'ambito di supervisione della *Financial Conduct Authority* ("FCA") e della *Prudential Regulation Authority* ("PRA"), deriva dal fatto che la cessione non è espressamente elencata tra le attività regolamentate (piuttosto che essere espressamente esentata). L'autorizzazione da parte della FCA/PRA è ritenuta necessaria solo per compiere specifiche "attività regolamentate" riferite a un "investimento specificato" (Art. 19 del *Financial Services and Markets Act 2000*).

Spagna

In Spagna, ai sensi dell'art. 3 della legge 10/2014 in materia di Istituzione, Supervisione e Solvibilità degli Istituti di Credito, è riservata agli istituti di credito (che abbiano ottenuto la previa autorizzazione e siano iscritti al corrispondente registro) la raccolta tra il pubblico del risparmio, qualunque sia la finalità e la modalità di raccolta, sia essa in forma di deposito, prestito, cessione temporanea di attivi finanziari o altri simili. L'esercizio del credito non è invece espressamente indicato tra le attività riservate agli istituti di credito. Inoltre, la cessione di crediti, e più in particolare di finanziamenti, non è stata oggetto di regolamentazione di settore, essendo interamente disciplinata dalle norme di cui al Codice Civile Spagnolo (artt. da 1526 a 1537).

Sulla scorta delle altre esperienze europee, l'apertura di un mercato della sindacazione secondaria dei finanziamenti a termine appare di prevalente importanza, in considerazione del fatto che amplierebbe la platea dei soggetti che possono rendere disponibili finanziamenti all'impresa, costituendo così un ulteriore ed importante canale di accesso al credito, che mitigherebbe la stretta creditizia da ascrivere non solo ai limiti di vigilanza e alla concentrazione dei rischi, ma anche e soprattutto alla scarsa propensione al rischio di credito nel medio e lungo termine che alcune banche hanno per loro vincoli di bilancio.

Inoltre, l'apertura di un mercato della sindacazione secondaria creerebbe un'opportunità di disintermediazione molto importante per il mercato e per il sistema bancario italiani, non solo con riferimento ai crediti dubbi o incagliati. A tal fine si propone una integrazione alla normativa del Testo

Unico Bancario in tema di riserva bancaria, che consenta un'ampia attività di "trading" e conseguentemente una sostanziale disintermediazione degli impieghi delle banche.

Articolo 2

La *ratio* sottesa alle modifiche al regime fiscale relativo ai finanziamenti a termine di cui al presente articolo va identificata con l'esigenza di allineare il trattamento tributario alla disciplina regolamentare oggi applicabile a tali finanziamenti.

Innanzitutto, nei commi 1 e 2, si è proceduto a sostituire la nozione di finanziamento a medio e lungo termine (cioè avente una durata eccedente i diciotto mesi), retaggio di un distinguo regolamentare non più attuale, con quella oggi in vigore di finanziamento a termine. Tale modifica consente, quindi, anche a finanziamenti aventi una durata inferiore ai diciotto mesi di accedere al regime agevolativo dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/73 nonché al regime di esenzione dall'imposizione degli interessi ed altri proventi di cui all'art. 26, comma 5-*bis*, D.P.R. n. 600/1973.

Con la riformulazione dell'art. 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973, di cui al comma 3 del presente articolo, si è inteso estendere la su menzionata esenzione agli interessi ed altri proventi corrisposti su finanziamenti a termine da imprese italiane o stabili organizzazioni italiane di imprese estere a tutti quei soggetti che oggi sono autorizzati dalla disciplina regolamentare applicabile tanto ad erogare direttamente tali finanziamenti quanto ad essere titolari dei relativi crediti in virtù del novello articolo 10-*bis* del TUB (di cui all'articolo XX del presente decreto), anche qualora tale titolarità derivi da cessioni *inter partes* non notificate al debitore ovvero da questi accettate. Per uniformità con il regime di tassazione degli interessi ed altri proventi corrisposti sui titoli obbligazionari, l'esenzione è limitata ai soli investitori di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 239/1996.

Peraltro, grazie a tali modifiche, il regime fiscale italiano viene allineato a quello di altri mercati europei, quali la Francia e la Germania.

Relazione tecnica

Articolo 1

Non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Articolo 2

Le modifiche introdotte con l'articolo in esame non comportano perdite di gettito né con riguardo all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973 né con riguardo alle ritenute sugli interessi.

Infatti, sinora i finanziamenti aventi durata inferiore a diciotto mesi non sono stati corredati da garanzie in ragione dell'onerosità del regime di imposizione indiretta loro ordinariamente applicabile e della preclusione al regime agevolativo di cui al D.P.R. n. 601/1973. Proprio grazie a questa modifica, invece, ci si attende un incremento del gettito dell'imposta sostitutiva poiché, siccome d'ora in avanti, anche finanziamenti aventi breve durata potranno essere avere accesso a questo regime agevolativo, è ragionevole ipotizzare che saranno corredati di garanzie la cui esecuzione comporterà l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva.

Anche con riguardo alle ritenute sugli interessi non è prevista una perdita di gettito poiché allo stato attuale, visti i limiti regolamentari all'attività bancaria riservata sinora in vigore, i crediti relativi a tali finanziamenti non potevano essere acquistati, ceduti o intermediati da quei soggetti che, solo grazie alla novella di cui all'art. 10-bis del TUB, da oggi in poi potranno farlo, beneficiando anche del regime di esenzione di cui all'art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973.

Commenti MEF

Articolo 1

FORMULAZIONE PRESENTATA AL MEF

Al D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 10 -bis

Non costituisce attività bancaria riservata l'acquisto, la cessione o l'intermediazione di crediti relativi a finanziamenti a termine già integralmente erogati da banche o altri soggetti autorizzati.

Qualora i soggetti cessionari di crediti relativi a finanziamenti a termine non siano banche o altri soggetti autorizzati, i medesimi cessionari dovranno provvedere alla segnalazione alla centrale dei rischi per il tramite di banche o intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106. Ai crediti trasferiti si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora il soggetto cessionario sia un consumatore, come definito dell'articolo 121, comma 1, lettera b).”

COMMENTI

PARERE CONTRARIO

La disposizione determina la liberalizzazione dell'attività dei soggetti che acquistano i crediti relativi a finanziamenti già erogati da parte di soggetti sottratti ai controlli della Banca d'Italia.

Si segnala che il vigente sistema di vigilanza ha funzioni di:

- 1) antiriciclaggio;
- 2) regolamentazione di *shadow banking*,

La disposizione appare in controtendenza rispetto ai recenti interventi sugli artt. 106 e 107 del TUB.

Articolo 2

Commi 1 e 2:

VALUTAZIONE POLITICA

(senza oneri)

Comma 3:

PARERE CONTRARIO

Risposta ai commenti del MEF

Articolo 1

Nella riformulazione proposta sono state accolte alcune considerazioni del MEF mantenendo l'impianto liberalizzatore della disposizione. In particolare si sono esclusi i crediti verso le persone fisiche dall'ambito di applicazione (potranno quindi essere ceduti ad investitori privi di licenza bancaria solo crediti nei confronti delle imprese). Si è rafforzato il sistema di controllo da parte di Banca d'Italia attraverso più stringenti disposizioni in termini di obblighi di segnalazione a Centrale Rischi e di trasparente tracciatura del credito. Infine si è reso esplicito che ai rapporti creditizi ceduti continuano ad applicarsi le disposizioni su trasparenza e antiriciclaggio.

Per quanto attiene al coordinamento con l'impianto normativo vigente, l'apertura di un mercato della sindacazione secondaria dei finanziamenti a termine già erogati potrebbe avere rilevanza anche, inter alia, in relazione a (i) la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo e (ii) la regolamentazione in materia di *shadow banking*.

La materia dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo in Italia è disciplinata precipuamente dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in attuazione della Direttiva 2005/60/CE). Ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 231/2007, sono disposti gli adempimenti volti a prevenire ed eventualmente segnalare le attività sospette (i.e. verifica della clientela, registrazione e segnalazione delle attività) ed è definito l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina stessa. In particolare, il D.Lgs. n. 231/2007 al Titolo I, Capo III, artt. 10-14, indica in maniera dettagliata i destinatari degli obblighi di antiriciclaggio, fra cui rientrano le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto all'art. 106 TUB e i soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 TUB. A questo proposito si segnala che, in caso di apertura di un mercato della sindacazione secondaria, potrebbe risultare utile ampliare l'ambito di applicabilità soggettiva della normativa dettata dal D.Lgs. n.231/2007 ai quei soggetti che, ai sensi del proposto art. 10-bis TUB, acquistino o cedano crediti relativi a finanziamenti a termine già integralmente erogati. In tal modo, posto che il beneficiario del finanziamento resterebbe in ogni caso soggetto ai controlli posti in essere da parte dell'ente erogante, sarebbe possibile estendere il perimetro di applicabilità della normativa antiriciclaggio ai cessionari del credito che, in prima o in seconda istanza, potrebbe essere soggetti non regolamentati e pertanto attualmente non ricompresi, ai sensi della disciplina vigente, fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio previsti ai sensi del D.Lgs. n.231/2007.

Con riferimento alla regolamentazione in materia di *shadow banking*, è opportuno segnalare che, per quanto la proposta in esame ampliava il mercato della sindacazione secondaria e conseguentemente delle *securitisations*, ai sensi della *retention rule* prevista dall'art. 405 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. *Capital Requirements Regulation* o CRR), qualsiasi ente che agisca in qualità di cedente, promotore o finanziatore originario è tenuto a mantenere un'esposizione al rischio di credito preservando un interesse economico netto rilevante nel credito ceduto non inferiore al 5% dello stesso. Tale previsione è richiamata anche con riferimento alla concessione di finanziamenti da parte di società di cartolarizzazione, ai sensi dall'articolo 1-ter c) della Legge 30 aprile 1999, n. 130, laddove si prevede che la banca o l'intermediario finanziario che abbia individuato il prestatore del finanziamento, trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni della Banca d'Italia. Tali disposizioni, in caso di apertura del mercato della sindacazione secondaria,

garantirebbe la costante supervisione della posizione ceduta da parte di un ente regolamentato, anche qualora il cessionario sia un soggetto non regolamentato.

Articolo 2

Vedere risposta ai commenti della Articolo 1 (Modifiche al TUB).

Narrazione

Articolo 1

Grazie a questa norma un investitore non bancario che voglia fare credito alle imprese italiane potrà finalmente farlo in piena certezza del diritto acquistando crediti già presenti nel portafoglio delle banche o facendosene creare di nuovi dalle stesse banche per comprarli a sua volta.

La norma è tesa a incrementare il credito alle imprese, facilitando lo smobilizzo del magazzino crediti delle banche e riattivandone la capacità di fare nuovo credito. Essa inoltre consente di distribuire il rischio di credito su una più ampia platea di investitori (anche non bancari) favorendo la creazione di un mercato secondario del credito.

Si interviene in particolare facendo piena chiarezza nel TUB sul fatto che le banche possono cedere crediti a investitori privi di licenza bancaria, e sul fatto che quest'ultimi, a loro volta, possono acquistare posizioni creditizie ed intermediarle.

In tal modo si favorisce un modello meno banco-centrico, peraltro ampiamente consolidato in Europa (vedasi tavola sinottica di comparazione) e nei sistemi finanziari più evoluti, in cui le banche possono anche intermediare credito per il mercato dei capitali, originando per un'ampia gamma di investitori italiani e internazionali opportunità di investimento creditizio nel nostro tessuto produttivo.

Comparazione internazionale

Articolo 1

TABELLA COMPARATIVA IN MATERIA DI RISERVA BANCARIA			
	 REGNO UNITO	 GERMANIA	 SPAGNA
Normativa di riferimento	Art. 19/22 <i>Financial Services and Markets Act 2000</i>	Art. 1/32 <i>German Banking Regulatory Act</i>	Art. 3 della legge 10/2014 in materia di Istruzione, Supervisione e Solvibilità degli Istituti di Credito
Raccolta del risparmio	È necessaria la licenza bancaria.	È necessaria la licenza bancaria.	È necessaria la licenza bancaria ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario.
Erogazione del credito	Non è necessaria la licenza bancaria	È richiesta la licenza bancaria per la concessione di un mutuo o un finanziamento, fatta eccezione per i FIA (in base a limiti specifici).	È necessaria la licenza bancaria di cui all'art. 14 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per: (i) intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB; (ii) società di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 che possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle micro imprese; e (iii) ai FIA italiani e comunitari ai
			 ITALIA
			NORMATIVA ATTUALE Art. 10 Testo Unico Bancario
			NUOVA PROPOSTA Art. 10-bis Testo Unico Bancario
			Nessuna modifica del regime attualmente in vigore.
			Nessuna modifica del regime attualmente in vigore.

				<p>sensi del Decreto Legge n.18/2016</p>	
<p>Sindacazione</p>	<p>Non è necessaria la licenza bancaria.</p> <p>Rientrano tuttavia tra le attività regolamentate: le operazioni commerciali con i mutui ipotecari regolamentati (garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali) e transazioni commerciali relative a operazioni di credito al consumatore.</p>	<p>Non è necessaria la licenza bancaria</p> <p>Secondo l'interpretazione dell'Autorità di Vigilanza Bancaria Tedesca l'acquisto di un mutuo già concesso ed erogato non rientra nell'attività di concessione del credito. Fanno eccezione le linee di credito commerciali revolving che possono comportare la concessione di una pluralità di prestiti nel tempo anche una volta avvenuta la cessione.</p>	<p>Non è necessaria la licenza bancaria.</p> <p>La cessione di crediti, e più in particolare di finanziamenti, non è stata oggetto di regolamentazione di settore, in quanto interamente disciplinata dalle norme di cui al Codice Civile Spagnolo (artt. da 1526 a 1537).</p>	<p>È necessaria la licenza bancaria.</p> <p>Secondo l'interpretazione prevalente dell'art. 10 TUB, nell'attività di esercizio del credito sono ricomprese tutte le forme di finanziamento ivi incluse tutte le attività di c.d. sindacazione di finanziamenti siano essi da erogare (c.d. sindacazione primaria) o già erogati (c.d. sindacazione secondaria).</p>	<p>Non è necessaria la licenza bancaria.</p> <p>Non costituisce attività bancaria riservata l'acquisto, la cessione e l'intermediazione di crediti relativi a finanziamenti a termine già integralmente erogati da banche o altri soggetti autorizzati.</p> <p>Tale disposizione non trova applicazione qualora il soggetto cessionario sia un consumatore, come definito all'articolo 121, comma 1, lettera b) del TUB.</p>

Misura 2

(Agevolazioni per Startup partecipate da società quotate o vigilate)

Dopo il comma 1 dell'art. 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche fra società fra le quali esista una quota di partecipazione almeno pari all' [20] % del capitale sociale o dell'utile di bilancio, purché le azioni della società partecipante siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni".

"1-ter Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche laddove l'ente controllante sia una banca o altro soggetto finanziario indicato nell'art. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.87".

"1-quater L'opzione decade a partire dal quarto esercizio successivo a quello di costituzione della società controllata. Si applicano alla società o ente partecipante le regole previste dagli articoli 118 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Nel comma 1 dell'art. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "si considerano controllate" sono inserite le parole "ai sensi del comma 1 dell'art 117".

Nel comma 2 dell'art. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1" sono inserite le parole "e comma 1-bis".

Nell'art. 124 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma 5-ter: "le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui la partecipazione posseduta dalla società o ente controllante di cui al comma 1-bis dell'art. 117 si riduca al di sotto della soglia ivi indicata".

Relazione illustrativa

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita.

Per facilitare il "fare impresa" occorre creare anche in Italia un mercato dei capitali che funzioni e che abbia nella borsa il suo caposaldo.

Si potrebbe ad esempio affidare alle società quotate e alle banche e altri soggetti finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia il ruolo di "sponsor", consentendo loro di aderire al regime di "consolidato fiscale", ex artt. 117 e seguenti del TUIR, in qualità di consolidanti, anche in assenza delle condizioni previste dalla norma (l'art. 2359, comma 1, numero 1 del codice civile che richiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria), purché in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al' [20] %.

Questo regime speciale avrebbe comunque una durata massima di 3 anni, decadendo automaticamente a partire dal quarto esercizio successivo a quello di costituzione della società partecipata.

Ciò permetterebbe alle nuove imprese in tal modo consolidate di trasferire alla società "sponsor" le perdite fiscali della fase di start-up, in cambio di un'equa remunerazione calcolata in base all'aliquota IRES vigente.

La quotazione dello "sponsor" garantirebbe un maggior grado di controllo dell'opzione esercitata, evitando che si presti ad abusi.

A tal fine, in ogni caso, la norma prevede che se lo "sponsor" scende sotto la soglia del [20] % si applicano le stesse "recapture rules" previste dall'art. 124 per la perdita del requisito del controllo.

Relazione Tecnica

Secondo le prime stime del MEF, la norma avrà i seguenti effetti finanziari:

2018	79,8
2019	45,6
2020	45,6

valori in milioni di euro

Narrazione

Per garantire la crescita del sistema delle imprese è fondamentale la crescita di ecosistema pro c.d. start-up. Le start up sono iniziative imprenditoriali caratterizzate spesso da elevato grado di rischio di impresa che hanno come primo grande ostacolo quello di riuscire a reperire risorse finanziarie stante anche la presenza nei *business plan* di primi esercizi in perdita. Per aumentare in Italia la oggi bassa propensione agli investimenti in *equity* si è intervenuti in questi anni con una serie di norme, norme che in questo pacchetto è previsto vengano ulteriormente rafforzate. Bisogna dare impulso ulteriore alla nascita di un' ecosistema di investitori professionali che finanziano - anche in Italia - un numero sempre crescente di imprese nella loro fase iniziale, la più rischiosa. Per fare questo la norma proposta vuole dare un ruolo di volano (e garanzia) alle società quotate e agli enti creditizi in virtù della loro maggiore capacità di finanziarsi sul mercato (anche su questo fronte è previsto un pacchetto di norme in questo decreto). Inoltre le società quotate e gli enti creditizi, per la loro esposizione al giudizio degli investitori oltre che alla Vigilanza, permettono che queste norme di vantaggio non siano abusate con atteggiamenti da *free rider*.

L'idea è quindi di affidare alle società quotate il ruolo di "sponsor", consentendo loro di aderire al regime di "consolidato fiscale", ex art. 117 e seguenti del TUIR, in qualità di consolidanti, anche in assenza delle condizioni previste dalla norma (l'art. 2359, comma 1, numero 1 del codice civile che richiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria), purché in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al [20] %.

Questo regime speciale avrebbe comunque una durata massima di 3 anni, decadendo automaticamente a partire dal quarto esercizio successivo a quello di costituzione della società partecipata.

Ciò permetterebbe alle nuove imprese in tal modo consolidate di trasferire alla società "sponsor" le perdite fiscali della fase di start-up, in cambio di un'equa remunerazione calcolata in base all'aliquota IRES vigente.

Per evitare abusi, la norma prevede che se lo "sponsor" scende sotto la soglia del [20] % si applicano le stesse "*recapture rules*" previste dall'art. 124 per la perdita del requisito del controllo.

Commenti MEF

PARERE CONTRARIO

La proposta consente il trasferimento integrale di redditi e perdite alla partecipante a fronte di una percentuale esigua di partecipazione al capitale sociale (20%) prescindendo dal requisito del controllo (art. 2359 c.c.). Tradisce, pertanto, lo spirito dell'istituto del consolidato fiscale, introdotto dal d.lgs n.344/2003, che permette il trattamento fiscale del gruppo (trasferimento perdite e redditi) in presenza del controllo superiore al 50%. Non si comprende se la disposizione si applicherebbe soltanto alle newco (come risulterebbe solo dalla relazione illustrativa).

Inoltre, la stessa appare discriminatoria nei confronti delle società non quotate, nonché selettiva.

Risposta ai commenti del MEF

Le disposizioni della seguente proposta, come risulta anche dal testo di norma, si applicherebbe ad ogni società neocostituita e non, purché l'esercizio dell'opzione avvenga entro il terzo anno dalla sua costituzione. Resta salvo, in tal senso, il disposto dell'art. 1 – *quater* secondo cui il regime speciale decade a partire dal quarto esercizio successivo a quello di costituzione della società controllata. Pertanto laddove l'esercizio dell'opzione avvenisse dopo un anno dalla costituzione, il regime speciale troverebbe applicazione soltanto per due anni.

La seguente proposta si propone di essere volontariamente selettiva, includendo nella platea degli enti partecipanti le Banche e altri enti creditizi, la cui esposizione alla Vigilanza della Banca d'Italia –nonché l'esposizione al giudizio degli investitore per le società quotate - costituisce un limite all'abuso delle presenti norme di vantaggio.

Si ritiene, infine, che la presente proposta, pur rappresentando un norma di vantaggio, non tradisca lo spirito del consolidato fiscale, rappresentando una mera semplificazione rispetto al regime di trasparenza fiscale, i cui effetti sarebbe i medesimi.

Infine, la perdita di gettito secondo le prime considerazioni del MEF appare sovrastimata. A questo proposito si ritiene utile un confronto riguardo alla stima effettuata.

Misura 3

(Disposizione interpretativa in materia di Credito di imposta alla Ricerca e Sviluppo di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e successive modificazioni".

Relazione illustrativa

Con la presente disposizione si vuole fornire interpretazione autentica dell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'interpretazione si rende necessaria al fine di chiarire la ratio del legislatore, ovvero di voler favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale sia nel caso di imprese con sede legale in Italia sia nel caso di imprese stabilite oppure operanti nel territorio nazionale e che effettuano attività di ricerca in base a contratti di committenza con società aventi sede legale in UE, SEE o inserite nella c.d. *white list* di cui al DM 4 settembre 1996.

In particolare, è estesa l'applicabilità della norma agli investimenti in attività di R&S svolte sul territorio nazionale da parte di imprese sulla base di contratti di commissione stipulati con imprese committenti residenti o localizzate:

- in Stati membri della Comunità europea (a esclusione dell'Italia);
- in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); al riguardo si fa presente che, in base agli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 310 del Trattato CE, lo Spazio economico europeo comprende, oltre agli Stati membri della Comunità europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein;
- in Stati o territori compresi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, recante l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

L'intervento interpretativo è, inoltre, in linea con disposizioni normative adottate in passato per chiarire l'ambito di applicazione di analoga agevolazione fiscale (cfr. articolo 17, comma 2 del decreto-legge n. 185 del 2008 di interpretazione dell'articolo 1, commi 280 a 283 della legge n. 296 del 2006).

Relazione tecnica

La norma ha natura interpretativa e specifica che è inclusa tra gli investimenti ammissibili anche la ricerca commissionata da un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, a un'impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente. Le stime di costo della norma originaria incorporano l'ambito di applicazione prospettato dalla norma proposta. Non si ravvisano pertanto effetti a carico del bilancio dello Stato.

Commenti MEF

FORMULAZIONE PRESENTATA AL MEF

“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996”.

COMMENTI

NULLA DA OSSERVARE SALVO ACCERTAMENTO ONERI (chiedere a MISE ulteriori elementi per la quantificazione)

VALUTAZIONE EFFICACIA: Sulla base degli ultimi dati F24 disponibili (aggiornati ad aprile 2016), risulta un utilizzo a credito (compensazione esterna) del codice tributo 6857 per circa 72 milioni di euro da parte di 1.082 soggetti. Si sottolinea che il dato in esame è parziale, in quanto relativo ai soli primi 4 mesi dell'anno e prima che sia cominciato il versamento in autotassazione (saldo e acconto) delle principali imposte dirette.

Risposta ai commenti del MEF

Viene allegata nuova Relazione Tecnica -- di concerto con il MISE- secondo la quale non si ravvisano perdite di gettito.

Misura 4

- Visto per investimento;

- Semplificazione in materia di produzione di documenti funzionali ad attestare il requisito di onorabilità di esponenti aziendali;
- Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero ex art. 78/2010

Articolo 1 (Visto per investimento)

Nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo l'articolo 27-quater, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 27-quinquies

(Ingresso e soggiorno per investimento)

1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare (i) un investimento di almeno euro [2.000.000] in titoli emessi dal governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni o (ii) un investimento di almeno euro [1.000.000] in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto anche esso per almeno 2 anni o (iii) una donazione a carattere filantropico di almeno euro [1.000.000] a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

a) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro [2.000.000], nel caso di cui alla lettera (i) del primo paragrafo di questo comma, o euro [1.000.000], nel caso di cui alla lettera (ii) e (iii) del primo paragrafo di questo comma, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

b) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui alla lettera a) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui al primo paragrafo di questo comma, entro [tre] mesi dalla data di ingresso in Italia; e

c) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui alla lettera a) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti in base al precedente comma 1, lo straniero richiedente dovrà presentare mediante procedura da definirsi con decreto del [Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari Esteri] da emanarsi entro [90 giorni] dalla data di entrata in vigore della [legge di conversione del presente Decreto-Legge], i seguenti documenti:

a) copia del passaporto in corso di validità;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera a), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza dei fondi di cui alla lettera a); e

d) la dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera b), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell'investimento o donazione.

3. Gli organi amministrativi incaricati, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmettono il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Il visto per investitori deve essere rilasciato o negato entro [trenta] giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro [novanta] giorni dalla data del rilascio. Il visto per investitori è revocato qualora il detentore non abbia effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro [tre mesi] dalla data di ingresso in Italia.

5. Al detentore del visto per investitori è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura 'per investitori' con le modalità di cui all'articolo 5. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la stessa durata del visto per investitori di cui al comma successivo più tre mesi, è rinnovabile, ed è revocato, insieme con quest'ultimo. [Il permesso di soggiorno per investitori consente l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato].

6. Il visto per investitori viene rilasciato inizialmente per un periodo di [due anni], e può essere rinnovato per un ulteriore periodo di [tre anni], previa consegna da parte dello straniero tramite la procedura di cui al comma 2 di idonea documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro [tre mesi] dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui alla lettera (i) e (ii) del primo paragrafo del comma 1.

7. Gli organi amministrativi incaricati, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmettono il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede prontamente al rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista, il visto e permesso di soggiorno per investitori non potranno essere rinnovati.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso al seguito dello straniero detentore del visto per investitori dei familiari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 30.

9. I permessi di soggiorno di cui ai commi 5 e 8 sono qualificanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9."

Articolo 2 (Semplificazione in materia di produzione di documenti funzionali ad attestare il requisito di onorabilità di esponenti aziendali)

"Fatta salva la disciplina applicabile ai soggetti vigilati significativi, ai fini della determinazione dei requisiti di onorabilità richiesti dalle leggi speciali o da regolamenti di qualsiasi autorità per l'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società in Italia o di società controllanti società italiane, ai soggetti che siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non siano autorizzati a soggiornare in Italia è richiesta la produzione:

- di una dichiarazione del soggetto interessato nella quale egli attesti di non essere stato destinatario nel suo Stato di residenza, cittadinanza, né in Stati diversi da quello di residenza e/o cittadinanza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana;
- di una dichiarazione del legale rappresentante (ove esistente) dell'ente italiano presso cui il soggetto svolga le funzioni di amministrazione, direzione e controllo o dell'ente italiano controllato dall'ente estero presso cui il soggetto svolga tale funzione, che attesti, sotto la sua responsabilità, di aver provveduto a svolgere le necessarie attività di indagine, adeguatamente riassunte, in relazione all'assenza in capo al soggetto interessato di provvedimenti emessi dagli stati di

residenza e cittadinanza corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana;

- *con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."*

Articolo 3 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero ex art. 78/2010)

All'art. 44, comma 1, della legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi" sono soppresse.

Relazione Illustrativa

Articolo 1

Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell'Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura di cui all'art. [xxx] del presente decreto che stabilisce una disciplina di favore per l'attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Pertanto, si è ancorato il rilascio di un visto e relativo permesso di soggiorno alla verifica dell'effettuazione di un investimento nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro o in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per almeno 2 anni), ovvero di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.) per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Tale rilascio è stato subordinato a una dimostrazione della disponibilità e origine delle risorse richieste, e al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione.

Un decreto interministeriale del [Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con del Ministero degli Interni e del Ministero degli Affari Esteri] da emanarsi entro [90 giorni] dalla data di entrata in vigore della presente disposizione disciplinerà la procedura di presentazione delle domande e del rilascio dei visti e relativi permessi di soggiorno.

Articolo 2

Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di svariate tipologie di attività economiche, la legge richiede di comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità.

Fornire tale evidenza può dar luogo a notevoli difficoltà per lo straniero che volesse esercitare un'attività economica in Italia, in particolar modo laddove allo straniero fosse richiesto di ottenere e

produrre in Italia certificazioni di numerose autorità estere (ad es. il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti per ogni paese in cui il soggetto ha risieduto). Alla difficoltà di ottenere tali certificazioni si sommerebbero anche quelle legate alla legalizzazione e alla traduzione di tali documenti in lingua italiana.

Le difficoltà sono ancora maggiori per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia. A tali soggetti sono infatti preclusi strumenti di semplificazione, quali l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). È a tali soggetti che l'attività di semplificazione vorrebbe rivolgersi.

Al fine di facilitare l'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in Italia o presso società controllanti società italiane a soggetti che siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non siano autorizzati a soggiornare in Italia, si prevede un regime di semplificazione che faccia leva su:

- La possibilità per il soggetto interessato di produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti di non essere stato destinatario nel suo Stato di residenza, cittadinanza, né in Stati diversi da quello di residenza e/o cittadinanza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana;
- La possibilità di accompagnare tale certificazione con un'attestazione del legale rappresentante dell'ente italiano (ove esista), che dichiari, sotto la sua responsabilità, di aver provveduto a svolgere le necessarie attività di indagine presso le competenti autorità in relazione all'assenza in capo al soggetto interessato di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana con adeguato resoconto delle attività compiute.

I soggetti vigilati significativi sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente misura, in quanto, ai sensi del Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea, la valutazione dell'idoneità dei dirigenti di soggetti vigilati significativi è affidata alla BCE.

Articolo 3

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del Decreto Legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del Decreto Legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del Decreto Legge 78/2010. L'agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Per quanto riguarda i profili applicativi dell'art. 44 della legge 78/2010 si rinvia ai precedenti documenti di prassi e, in particolare, ai chiarimenti forniti in materia dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2001, n. 4/E e, per quanto compatibili, dalla precedente circolare del 8 giugno 2004, n. 22/E, illustrativa dell'analoga disposizione recata dall'art. 3 del d.l. n. 269/2003.

Relazione Tecnica

Articolo 1

La disposizione non comporta oneri ed effetti di gettito negativi per le finanze pubbliche.

Articolo 2

La disposizione non comporta oneri ed effetti di gettito negativi per le finanze pubbliche.

Articolo 3

Come già evidenziato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al Decreto Legge 78/2010, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riproponendo il regime agevolativo introdotto con il Decreto Legge 185/2008, per il quale non era ascrivito alcun effetto in termini di gettito. Nello specifico, la Relazione Tecnica al 185/2008 in merito all'art. 17 riporta: "*Si ritiene che tale disposizione, trattandosi di eventuali nuovi redditi, non produca sostanziali effetti rispetto al gettito attuale*".

Commenti MEF

Articolo 1

NULLA DA OSSERVARE

Articolo 2

FORMULAZIONE PRESENTATA AL MEF

"Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge per l'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società in Italia o di società controllanti società italiane, ai soggetti che siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non siano autorizzati a soggiornare in Italia è richiesta la produzione:

- *Di una dichiarazione del soggetto interessato nella quale egli attesti di non essere stato destinatario nel suo Stato di residenza, cittadinanza, né in Stati diversi da quello di residenza e/o cittadinanza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana;*
- *Di una dichiarazione del legale rappresentante (ove esistente) dell'ente presso cui il soggetto svolga le funzioni di amministrazione, direzione e controllo che attesti, sotto la sua responsabilità, di aver provveduto a svolgere le necessarie attività di indagine in relazione all'assenza in capo al soggetto interessato di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana;*

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi della legge italiana è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale."

COMMENTO

PARERE CONTRARIO PER ISTITUTI DI CREDITO, dove la verifica dei requisiti è della BCE.

Per le altre società si rinvia a Giustizia

Articolo 3

NON INVIATO AL MEF.

Risposta ai commenti del MEF

Articolo 2

La norma è stata riformulata tenendo in considerazione i commenti ricevuti.

Narrazione

Il tema dell'attrazione di capitali, talenti ed imprese è fondamentale per la competitività del nostro Paese e questo pacchetto di norme si prefigge di essere un primo segnale che dimostri come l'Italia sia in grado di partecipare alla competizione internazionale.

Per essere credibile questo pacchetto deve essere in grado di essere facilmente leggibile e confrontabile con le *best practice* internazionali dai *tax planner* della business community internazionale.

Questo primo pacchetto di interventi ha come principale obiettivo l'attrazione di capitale umano qualificato in Italia. Il pacchetto prevede una prima norma che facilita lo straniero nell'ottenere un visto e permesso di soggiorno in presenza di investimenti in titoli di Stato italiani, nel capitale di un'impresa italiana o di donazioni filantropiche. La seconda norma, di grande impatto pratico, semplifica in modo radicale la vita allo straniero che volesse esercitare un'attività economica in Italia. La terza norma è destinata a soggetti italiani e stranieri abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all'estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale e consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia. Questa ultima norma si collega con la emanazione del Decreto Ministeriale sul cd "Regime speciale per lavoratori impatriati" di cui all'art 16 del D.l. 14 settembre 2015, n. 147 il c.d. Decreto Internazionalizzazione. La norma prevede che, per manager che non sono stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti, concorre – per massimo 5 anni - alla formazione del reddito complessivo il settanta per cento del suo ammontare se il datore di lavoro è un'impresa residente in Italia e l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Da ultimo si sottolinea come le norme, in presenza di una netta smentita della volontà di cambiare aliquote e franchigie di imposte di successione, siano in grado di dare un contributo positivo per attrarre in Italia un certo numero di *High Net Worth Individuals* (HNWI), cioè di quei soggetti che trasferendosi in Italia potrebbero dare un contributo non trascurabile alla crescita di consumi, anche culturali ed investimenti, anche in mecenatismo e *real estate*, come l'esperienza in questo campo di Londra insegna.

Misura 5

(Monitoraggio e controlli su erogazioni relative alla legge 24 dicembre 1985, n. 808)

Una somma non superiore a 200 mila euro a valere delle disponibilità annue sulla legge 24 dicembre 1985, n. 808, è destinata ad assicurare le attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati in base alla stessa legge 808 del 1985, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono annualmente definiti criteri, modalità e obiettivi dell'attività di cui al comma 1, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad esperti e società specializzate.

Relazione illustrativa

Un elemento di criticità degli interventi previsti dalla legge 808/85 per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico è la sostanziale assenza di attività di monitoraggio e controllo, che intervenga “sul campo” e non sia soltanto affidato agli aspetti documentali.

Anche la Corte dei conti ha sottolineato, in diverse occasioni, l'assenza di un sistema di controlli in tutti questi anni di operatività della legge 808/85.

Sarebbe necessario avviare un'attività sistematica e strutturata di monitoraggio e controllo, anche a campione, sui progetti finanziati attraverso la legge 808/85, come generalmente avviene anche per altri strumenti di politica industriale in altri settori. E' una modalità per verificare in termini effettuali lo stato di realizzazione dei progetti e i risultati conseguiti sul piano industriale, e il rispetto da parte delle imprese degli impegni assunti con il finanziamento.

Tenuto conto della specificità e dell'elevato livello tecnologico del settore, è indispensabile ricorrere a competenze tecniche e professionali specifiche, che non sono disponibili nell'ambito del Ministero. E' necessario ricorrere a professionalità di livello universitario, in grado di valutare le attività svolte e il livello tecnologico raggiunto nella realizzazione dei progetti.

Nello stesso tempo sarebbe estremamente utile poter svolgere attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, al fine di ottenere dati e informazioni in termini di impatto reale dei finanziamenti e poter, eventualmente, introdurre modifiche e correttivi.

Questo sistema di monitoraggio, controllo e valutazione appare ancor più necessario, in considerazione dei recenti rifinanziamenti, intervenuti con le leggi di stabilità 2014 e 2016 che hanno consentito di far ripartire pienamente la legge 808/85 e di finanziare nuovi progetti.

Per far questo in modo adeguato occorre poter disporre di una minima dotazione di risorse finanziarie, individuata in una somma non superiore ai 200 mila euro a valere sulle risorse annualmente disponibili e specificatamente destinata alle attività di monitoraggio, controllo e valutazione e anche alle spese minime di funzionamento del Comitato per l'industria aeronautica (ex art. 2 legge 808/85) per il quale non sono previsti e non si intendono prevedere compensi o gettoni di presenza.

Relazione Tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Commenti MEF

PARERE CONTRARIO

La disposizione non appare correttamente formulata dal punto di vista contabile (utilizzazione di spese per investimento per finanziare spese correnti).

Varie criticità secondo RGS

Risposta ai commenti del MEF

I progetti di investimento in R&S finanziati tramite la legge 808 hanno caratteristiche particolari per dimensione, complessità tecnica e articolazione temporale. Una attività di controllo, monitoraggio e valutazione da espletare sul campo e avvalendosi delle migliori competenze specialistiche è indispensabile, oltre che doverosa, per garantire che le ingenti risorse pubbliche investite nel sostegno alla competitività della nostra industria aerospaziale siano ben spese e capaci di produrre i risultati attesi. Si ritiene piuttosto debole e persino illogica l'argomentazione ostativa del MEF che contesta la possibilità di finanziare spese di natura corrente con spese in contro capitale, poiché senza il finanziamento di fondamentali attività di controllo e ispezione si mette paradossalmente a rischio proprio quella attività di investimento venendo meno all'esigenza primaria di assicurare che quelle stesse spese per investimento siano ben impiegate. In aggiunta la modalità di utilizzare parte delle risorse in conto capitale degli strumenti di politica industriale per le attività di monitoraggio e controllo degli investimenti e dei risultati conseguiti non è una novità, essendo largamente utilizzata in molte leggi di incentivazione.

Misura 6

(Norme in materia di notificazione di atti tributari mediante posta elettronica certificata)

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

“In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non è presente in INI-PEC oppure non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC di cui al primo periodo, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.”

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate di cui al comma 1 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 le parole da *“risultante dagli elenchi a tal fine”* fino a *“7 marzo 2005 n. 82.”* sono sostituite dalle seguenti: *“del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”*

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle notificazioni degli atti emessi dall'agente della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016. A decorrere dalla medesima data, negli stessi atti è indicata la data di emissione. Resta ferma per gli atti emessi dall'agente della riscossione fino al 31 maggio 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti, in linea con gli interventi normativi che mostrano un favor del legislatore per la diffusione delle comunicazioni elettroniche.

Con l'aggiunta di un settimo comma all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene integrata la disciplina vigente in materia di notifiche degli atti tributari, contenuta anche nelle singole leggi d'imposta, prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente all'emissione dell'avviso o dell'atto, di utilizzare, in alternativa alle vigenti modalità e secondo la nuova procedura delineata, la posta elettronica certificata quale mezzo per la notifica di tali atti, nell'ottica della riduzione dei costi amministrativi, del massimo efficientamento operativo e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte dei contribuenti.

La disposizione si pone in deroga alle previsioni dell'articolo 149-bis del c.p.c. in materia di “Notificazione a mezzo posta elettronica” (aggiunto dall'art. 4, comma 8, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), in relazione alle quali non sussiste un espresso divieto di applicabilità da parte del legislatore tributario.

Le previsioni recate dalla norma in commento, consentono, altresì, la notifica mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, anche in deroga alle ulteriori disposizioni generali in materia di notifiche degli atti tributari (notificazioni a “mezzo della posta”, mezzo ordinario di notificazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146, a cura sia direttamente degli uffici finanziari sia degli intermediari, ossia degli ufficiali giudiziari, messi comunali, messi speciali, nonché notificazioni cosiddette “personali”, tramite messi speciali o messi comunali, ai sensi delle altre disposizioni recate dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600).

Restano ferme le disposizioni concernenti la notifica degli atti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento per i quali è già, di fatto, consentita la notifica PEC in ragione della circostanza che la stessa, qualora effettuata conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ha il medesimo valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005).

In previsione del potenziamento degli strumenti idonei a garantire l'utilizzabilità esclusiva degli indirizzi PEC risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la norma prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai soggetti che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ossia alle imprese

individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, possa essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'indirizzo del contribuente risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

La disposizione garantisce che la consultazione telematica e l'estrazione da parte dell'ufficio degli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) sia garantita anche in forma massiva.

La norma regola le ipotesi in cui la casella di posta elettronica risulta satura. IN tali casi l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta presente in INI-PEC, ovvero non risulta valido o attivo, è previsto che la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni e che l'ufficio ne debba dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Viene stigmatizzato il principio della "scissione soggettiva" degli effetti temporali delle notificazioni, tra il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e quello in cui si perfeziona per il destinatario. In particolare, la notifica si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il gestore trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del contribuente trasmette all'ufficio ovvero nei predetti casi di notifica mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nell'area riservata del sito informatico di Infocamere.

Nelle more della piena operatività dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'indice nazionale di cui al primo, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; tale indirizzo ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta richiesta.

Anche in tali ipotesi, la norma disciplina i casi in cui la casella di posta elettronica del contribuente destinatario dell'atto, risulti satura, prevedendo che l'ufficio effettui un secondo tentativo di consegna da effettuare decorsi almeno sette giorni dal primo. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulti valido o attivo, si applicano le disposizioni generali in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente richiamate in premessa, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 diverse da quelle introdotte dalla presente disposizione e, conseguentemente, le disposizioni del codice di procedura civile non modificate dallo

stesso articolo 60 vigente alla data di entrata in vigore della presente, con esclusione dell'articolo 149-bis del c.p.c..

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, finalizzati a garantire un utilizzo razionale delle novità con l'obiettivo di realizzare le esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e, nel contempo, il pieno rispetto dei principi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il codice in materia di protezione dei dati personali), attraverso l'adozione di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di tali scopi, anche mediante il coinvolgimento dei diversi attori del sistema delle notifiche a mezzo PEC, le nuove disposizioni si applicano alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Resta ferma, pertanto, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino a tutto il 31 dicembre 2016, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 comma prevede che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Considerato, infine, che la notifica mediante PEC era stata già disciplinata per gli atti della riscossione dall'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, si provvede, con i commi 4 e 5 anche a modificare il predetto articolo 26 mediante rinvio all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come ora modificato.

Commenti MEF

FORMULAZIONE PRESENTATA AL MEF

1. All'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

“In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del contribuente risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta presente in INI-PEC, ovvero valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni. L'ufficio dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Nelle more della piena operatività dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per tutti i contribuenti intestatari di una casella di posta elettronica certificata in relazione ai quali non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'indice nazionale di cui al primo periodo, che ne facciano richiesta secondo le modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la notifica può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato all'atto della richiesta. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente l'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta richiesta. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna da effettuare decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche

a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino a tutto il 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta presente in INI-PEC, ovvero valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamera e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni. L'agente della riscossione dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio, nonché in tutti gli altri casi in cui anche al secondo tentativo il gestore di posta elettronica certificata del destinatario non abbia trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio regolarmente spedito. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. In caso di mancato buon fine, la notifica è effettuata nelle altre forme previste dal presente articolo."

5. Le disposizioni modificative di cui al comma 4, si applicano agli atti emessi dall'agente della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016. Resta ferma per gli atti emessi fino a tutto il 31 maggio 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. A partire dal 1° giugno 2016, negli atti previsti dal comma 4 deve essere indicata la data di emissione

COMMENTI

RIFORMULAZIONE (Analoga disposizione è stata proposta da Entrate nel "correttivo semplificazioni")

Risposta ai commenti del MEF

Fondamentale che la riformulazione – sopra presentata- sia presente in Gazzetta Ufficiale prima del 31 Maggio 2016.

Misura 7
(Ampliamento dotazione Fondo lavoratori autonomi)

All'art. 1, Legge n°208 del 28 dicembre 2015, comma 204, le parole *“e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017”* sono sostituite con le seguenti *“di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017”*

Relazione Illustrativa

Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, il fondo istituito con legge 208/2015 viene ampliato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Relazione tecnica

ND

Commenti MEF

NON INVIATA AL MEF

Misura 8
(Proroga su assegnazione)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e all'ultimo periodo del comma 115, le parole “30 settembre 2016” sono sostituite dalle seguenti “30 novembre 2016”;
- b) al comma 120, le parole “30 novembre 2016” sono sostituite dalle seguenti “16 dicembre 2016”;
- c) al comma 121, le parole “31 maggio 2016” sono sostituite dalle seguenti “30 novembre 2016”.

Relazione Illustrativa

La misura prevede l'estensione dei termini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 115, 120 e 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viste le varie problematiche interpretative connesse alla concreta applicazione della norma e considerata la circostanza che al momento non sono stati forniti agli operatori gli opportuni chiarimenti da parte degli organi competenti.

Relazione tecnica

ND

Commenti MEF

NON INVIATA AL MEF.

Misura 9

(Abolizione della tassa di concessione governativa per scritture contabili per le società di capitale di nuova costituzione)

1. All'articolo 23, numero 3 delle note, della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“le società di capitali non sono soggette alla tassa di cui alla presente nota per l'anno di inizio dell'attività”*.

2. All'articolo 23, numero 3 delle note, della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni le parole: *“lire 600 mila”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“euro 309,87”*; le parole: *“lire un milione”* sono sostituite dalle parole: *“euro 516,46”*; le parole: *“un miliardo di lire”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“euro 516.456,90”*.

Relazione Illustrativa

La norma proposta esclude dal pagamento della tassa di concessione le società di capitali, limitatamente all'anno di costituzione.

La tassa, annuale, si applica per la bollatura e la numerazione dei libri e registri richiesti dal codice civile, in aggiunta a bolli e diritti di segreteria per la vidimazione di ciascun libro (rispettivamente 16 e 25 euro). L'importo varia tra 309,87 e 516,46 euro a seconda se il capitale sociale superi o meno l'importo di 516.456,90 euro.

Tale obbligo viene rilevato come procedura autonoma dalla Banca Mondiale nell'ambito del sub indicatore “Avvio d'impresa” della classifica “Doing Business” che, nel caso dell'ultimo rapporto per l'Italia (Doing Business 2016), ha visto l'Italia classificarsi al 50 esimo posto (-2 posizioni).

Il sub-indicatore “Avvio d'impresa” è ottenuto dalla media aritmetica della distanza dalla frontiera dell'Italia rispetto a 4 variabili: 1) numero di procedure; 2) giorni necessari per l'avvio; 3) costo (in termini di reddito medio pro capite); 4) capitale minimo versato.

A legislazione vigente, l'avvio della società tipo della Banca mondiale (una srl con capitale sociale pari a 10 volte il reddito medio pro capite) richiede 5 procedure, 5,5 giorni per l'avvio, un costo pari al 13,9 per cento e un capitale minimo versato pari a 1 euro.

Come cennato, la proposta in questione eliminerebbe una procedura, attualmente rilevata come simultanea ad altre (nessuna riduzione del tempo) e una riduzione di circa un punto percentuale dei costi (per tre quarti imputabili agli oneri notarili).

In base al simulatore della Banca mondiale, l'eliminazione della procedura avrebbe comportato, *ceteris paribus*, un miglioramento della posizione dell'Italia dal 50esimo al 36esimo posto, con un significativo avvicinamento alla frontiera (+1,47 punti vs. +0,16 del 2016).

Relazione Tecnica

Secondo una prima valutazione d'impatto del MEF, si riportano i seguenti effetti di gettito:

	2017	2018	2019	2020
CCGG	-35,24	-35,24	-35,24	-35,24
IIDD	0,00	13,57	7,75	7,75
IRAP	0,00	2,61	1,41	1,41
Totale	-35,24	-19,07	-26,08	-26,08

in milioni di euro

Commenti MEF

Comma 1: nulla da osservare nel merito, ma comporta oneri.

Il Comma 2 è superfluo.

Si segnala che la proposta sembra non avere alcun impatto sugli indicatori Paying Taxes, in quanto la misura non avrebbe effetti immediati sui 3 indicatori rilevanti ai fini fiscali (*Total Tax Rate, Number of Payments e Time to Comply*) del rapporto Doing Business: secondo la metodologia WB, i tre indicatori vengono infatti calcolati basandosi sulle imposte che gravano sulle imprese a partire dal loro secondo anno di vita.

Risposta ai commenti del MEF

La Misura ha effetto sull'indicatore "Avvio d'impresa" della classifica "Doing Business", come riportato nella Relazione illustrativa.

Misura 10 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*:

1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera e), le parole *“dei certificati di agibilità”* sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole *“Ai fini del rilascio del permesso di costruire,”* sono soppresse;
- c) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
- d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ».

2. All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole *“nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali?”* sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. ».

3. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole *“del rilascio del certificato di agibilità”* sono sostituite con le seguenti: *“dell'agibilità”*.

4. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (L) - Segnalazione certificata di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;*
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;*
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 4, lettera a).*

2. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro.

3. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

5. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 1 e 3 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 1, corredata della documentazione di cui al comma 4, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.».

5. L'articolo 25 è soppresso.

6. All'articolo 26, le parole: "Il rilascio del certificato" sono sostituite dalle seguenti: "La presentazione della segnalazione certificata".

7. All'articolo 49, comma 2, le parole "dalla richiesta del certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24".

8. All'articolo 62, comma 1, le parole "e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a), sono condizionati".

9. All'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole “, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”;

b) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

c) al comma 8, le parole da “Per il rilascio” a “comunale” sono sostituite dalle parole “La segnalazione certificata di agibilità è corredata da”;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».

10. All'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità.” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità,”;

b) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 5, le parole “Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità” sono sostituite dalle seguenti: “I controlli della segnalazione certificata di agibilità prevedono la verifica”.

11. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”;

b) il comma 2 è soppresso.

12. All'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 94, nelle località a bassa sismicità il preavviso di cui al comma 1 è dato mediante segnalazione certificata di inizio attività.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla istanza di autorizzazione ovvero, ove prevista, alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al progetto deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.»

d) il comma 5 è soppresso.

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per tutti gli interventi, l'istanza ovvero, ove prevista, la segnalazione certificata di inizio attività corredata dal progetto e dall'asseverazione tiene luogo della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

5-ter. Nei casi in cui non è prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 94, i controlli sulle segnalazioni sono svolti con le modalità previste dall'articolo 19, commi 3, 4 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

f) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'individuazione degli interventi, che non presentano carattere primario ai fini della pubblica incolumità, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in tutte le zone sismiche di cui all'articolo 83. Fanno parte di tale categoria di interventi:

a) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b) le nuove costruzioni che presentano usuali tipologie o che per la loro semplicità strutturale non richiedono articolate calcolazioni e verifiche;

c) le varianti in corso d'opera di carattere non sostanziale.

7-ter. Con l'accordo di cui al comma 7-bis, sono altresì individuati gli interventi minori che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. In tutte le zone sismiche, per gli interventi minori il preavviso del progetto è mediante comunicazione di inizio dei lavori asseverata allo sportello unico. Le Regioni e i Comuni possono prevedere l'effettuazione di controlli a campione.»

13. All'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Nelle località sismiche a media e alta sismicità indicate nei decreti di cui all'articolo 83, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, ad eccezione degli interventi di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 93. La richiesta di autorizzazione corredata dal progetto e dall'asseverazione tiene luogo della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.»

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono comunque soggetti ad autorizzazione, anche nelle località sismiche a bassa sismicità, gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.»

(Disposizioni transitorie)

1. L'accordo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è concluso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Relazione Illustrativa

L' Italia è all' 86° posto della graduatoria *Doing Business* della Banca Mondiale per il rilascio del permesso di costruire. Particolarmente rilevanti ai fini del ritardo dell'Italia, nel caso in esame, sono i tempi per il rilascio del certificato di agibilità e del nulla osta dell'Ufficio tecnico del "genio civile".

Attraverso puntuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", si introducono disposizioni che garantiscono tempi più brevi e consentono di avere meno "carte" e più sicurezza. Le semplificazioni rispondono alla duplice esigenza di semplificare gli adempimenti formali riducendo lo svantaggio competitivo dell'Italia nel rilascio del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi edilizi e di accrescere la tutela sostanziale della pubblica incolumità. In particolare gli attuali 30 giorni indicati da *Doing Business* per il rilascio del certificato di agibilità e i 30 giorni indicati per il nulla osta dell'ufficio tecnico del "genio civile" vengono "azzerati".

Con il passaggio al regime della segnalazione certificata di agibilità si prevede che il direttore dei lavori o, qualora non nominato, un professionista abilitato attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Alla presentazione della SCIA seguiranno i controlli, anche attraverso un'attività ispettiva sulle opere realizzate, da effettuarsi con modalità stabilite dalle Regioni e dai Comuni. Le nuove norme danno certezza alle procedure relative all'agibilità degli edifici, fino ad oggi sottoposte a regimi differenziati tra una Regione e l'altra (certificato di agibilità rilasciato dal comune; attestazione del tecnico e certificato di collaudo sempre previsti). Viene così definitivamente eliminato il certificato di agibilità (che prevede da parte del Comune un mero controllo documentale), valorizzando il collaudo statico e il controllo ispettivo sull' opera realizzata. Inoltre, il certificato di collaudo statico assorbirà il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche eliminando le duplicazioni di adempimenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali nei confronti dell'Ufficio tecnico regionale, ferma restando dove prevista l'autorizzazione sismica, viene assicurato per le località a bassa sismicità un regime omogeneo in tutto il paese e tempi certi. Viene eliminando il tempo di attesa di trenta giorni segnalato da *Doing Business*, attraverso l'introduzione della SCIA e dei relativi controlli.

Taglio dei tempi delle autorizzazioni sismiche e più tutela; le modifiche agli articoli 93 e 94 del testo unico edilizia prevedono che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, concludano in sede di conferenza unificata accordi ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997 l'amministrazione si concentra sulle attività rilevanti per la pubblica incolumità, mentre sulla base dei principi di adeguatezza e proporzionalità è individuato un elenco tassativo di interventi secondari e minori che non comportano pericolo per la pubblica incolumità, da sottoporre rispettivamente a SCIA o a CILA.

In questo modo gli adempimenti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela della pubblica incolumità sulla base del principio di proporzionalità: attualmente la costruzione di un muretto "a secco" in campagna o di un tramezzo sono soggetti alla stessa disciplina prevista per la sopraelevazione di un edificio. Queste disposizioni consentono di ridurre i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni e del permesso di costruire. Secondo dati della Regione Emilia Romagna i tempi di rilascio delle autorizzazioni sismiche si ridurrebbero da 141 a 50 giorni.

Sempre nella logica della proporzionalità e dell' innalzamento dei livelli di tutela viene introdotta l'autorizzazione, attualmente non prevista nelle zone a bassa sismicità, per gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Commenti MEF

NULLA DA OSSERVARE

Risposta ai commenti del MEF

L'articolato definitivo presentato, benché simile nei contenuti, è stato riformulato da Funzione Pubblica.

Misura 11 (Trasparenza Atti immobiliari)

“Al fine di promuovere la trasparenza e un moderno sviluppo del mercato immobiliare, sono resi disponibili in forma digitale, interrogabili e consultabili pubblicamente attraverso il sito dell’Agenzia del Territorio, tutti i dati contenuti negli atti pubblici o scritture private autenticate relativi alla costituzione, trasferimento o modifica di diritti reali sugli immobili già comunicati [dai notai roganti] alle competenti Agenzie mediante trasmissione telematica, tra cui in particolare la descrizione del bene e il corrispettivo indicato nell’atto, con l’eccezione dei dati personali delle parti. Tale servizio di ricerca e consultazione entrerà in funzione entro il [31 dicembre 2016] e riguarderà tutti gli atti anche progressi i cui adempimenti sono stati effettuati mediante trasmissione telematica. Il costo per la realizzazione e la gestione del servizio di accesso ai dati potrà essere coperto mediante l’applicazione di diritti di visura.”

Relazione Illustrativa

Relazione Tecnica

ND

Commenti MEF

VECCHIA FORMULAZIONE

Al fine di promuovere la trasparenza e un moderno sviluppo del mercato immobiliare, sono resi disponibili in forma digitale, interrogabili e consultabili pubblicamente attraverso il sito dell’Agenzia del Territorio, tutti i dati contenuti negli atti pubblici o scritture private autenticate relativi alla costituzione, trasferimento o modifica di diritti reali sugli immobili già comunicati [dai notai roganti] alle competenti Agenzie mediante trasmissione telematica, inclusa ove disponibile copia del titolo con firma digitale, anche se eventualmente riguardanti la sola Agenzia delle Entrate, tra cui in particolare la descrizione del bene e il corrispettivo indicato nell’atto. Tale servizio di ricerca e consultazione entrerà in funzione entro il [31 dicembre 2016] e riguarderà tutti gli atti anche progressi i cui adempimenti sono stati effettuati mediante trasmissione telematica. Il costo per la realizzazione e la gestione del servizio di accesso ai dati potrà essere coperto mediante l’applicazione di diritti di visura.


COMMENTO

PARERE CONTRARIO. Esistono già strumenti che consentono la consultazione degli atti pubblici. La disposizione rischia di violare il diritto alla riservatezza per la parte in cui rende ostensibili dati sensibili. Comunque andrebbe sottoposta al Garante Privacy. Comporta costi ingenti di adeguamento per l’Agenzia delle Entrate e minor gettito per perdita dei diritti di visura.

Risposta ai commenti del MEF

Lo scopo principale è dare visibilità alle informazioni su compravendite e prezzi, a livello granulare e in formato elettronico, e non la visura caso per caso degli atti (che è già possibile a pagamento presso le conservatorie). Inoltre la proposta normativa non riguarda agli immobili e alla loro storia come nelle visure in catasto/conservatoria, bensì alle transizioni, definite come atti notarili. Non si riscontra pertanto sovrapposizione con quanto già previsto dalla normative di riferimento.

Per dare un’idea, uno dei tanti usi che si potrebbe fare di questi dati (da parte degli utilizzatori degli stessi) è visualizzare i prezzi delle transazioni immobiliari in una certa area, per tantissime finalità:



Per venire incontro a quanto evidenziato dal MEF, la norma è stata rivista preferendo di non rendere pubbliche le informazioni personali delle parti né la copia dell'atto (per cui di norma si fa la visura).

I benefici economici per il paese (a partire dalle banche e dai consumatori) di una maggior trasparenza del mercato immobiliare sono stimate nell'ordine delle centinaia di milioni di euro all'anno, conseguente da una minore opacità del mercato.